



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 295	Del 27/08/2019
Località: Vie e piazze del centro città. Manifestazione Festa dello Sport ediz. 2. Anno 2019. A cura Centro Città Oristano - Limitazioni temporanee al traffico e annullamento in autotutela dell'Ord. n. 283/2019.	In data 7 e 8 settembre 2019.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale n. 55 del 21/12/2018 di nomina del Dott. Luigi Mele alla dirigenza del Settore Uffici in Staff, che incardina dal 01/01/2019 il Corpo Polizia Locale;

Vista la richiesta inoltrata al P.G. n. 41981 del 01/08/2019, di integrazione di analoga richiesta di cui al P.G. n. 40359 del 25/07/2019 da parte della presidente dell'Ass. Centro Città Oristano, Centro Commerciale Naturale Sig.ra R. M., tendente ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della seconda edizione della manifestazione "Sport in centro Città" in Oristano, con istituzione di divieti e limitazioni alla circolazione stradale nelle aree del centro città: via Tirso, piazza Roma, via Umberto e piazza Eleonora, con limitazioni al traffico dalle ore 00,30 di sabato 7 settembre fino alle ore 06,00 di domenica 8 settembre 2019;

Preso atto degli accordi verbali con gli Organizzatori, in data 07/08/2019, a seguito di incontro con gli Organi Istituzionali dell'Ente, sulla programmazione relativa all'occupazione degli spazi (strade, piazze, suoli pubblici);

Richiamata la propria ordinanza 283/2019 emessa per medesimo intento, che contiene errore materiale di indicazione delle date oggetto della manifestazione, e rende necessario procedere all'annullamento in autotutela ex art. 21 *nonies*, Legge n. 241/1990, e s.m.i., ed alla conseguente emissione del nuovo documento;

Considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento dell'evento, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione stradale secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

Visti gli artt. 7 e 9 del C.d.S., D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992;

Visto l'art. 107 del TUEL, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 46 dello Statuto Comunale;

Specificato che in assenza di formale patrocinio della manifestazione da parte del Comune di Oristano, i costi di utilizzo dei materiali e del personale di polizia locale sono da quantificarsi ai sensi del disposto della Deliberazione C.C. n. 19/2018 e della Deliberazione della G.C. n. 45/2018 e loro allegati;

Richiamata la Direttiva n. 11001 1 110 10_18072018 del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, che integra e fissa le condizioni di *Safety* e *Security*, tali da consentire lo svolgimento di manifestazioni, e che in questo contesto si qualifica parte integrante dell'Ordinanza, in termini di dispositivi e misure strutturali da porre in essere a salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'ordine pubblico;

Dato atto che il contenuto della Direttiva è portato all'attenzione dei promotori dell'evento, e che gli stessi sono stati adeguatamente sensibilizzati sulla necessità del rispetto delle prescrizioni contenute, e che in difetto, l'Autorità di P.S. potrebbe vietarne lo svolgimento;

Dato atto che i richiedenti sono titolari dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

Valutato che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa,



COMUNE DI ORISTANO

L'annullamento in autotutela dell'Ordinanza 283/2019, contenente errore materiale sulle date dell'evento, ex art. 21 *nonies*, Legge n. 241/1990 e s.m.i., e

Dalle ore 00,30 di sabato 7 settembre fino alle ore 06,00 di domenica 8 settembre 2019, ai sensi del vigente C.d.S. e suo Reg. att.:

- **l'istituzione del divieto di circolazione nella via Tirso, tratto compreso fra intersezione con via Satta/Sardegna e piazza Roma;**
- **l'istituzione del divieto di circolazione nella piazza Roma, tratto compreso fra intersezione con via D. Contini e Via Tharros, intersezione con via Tirso, intersezione con via Figoli e Mazzini;**
- **l'istituzione, nella piazza Roma,**
 - **di direzione obbligatoria per via Tharros al traffico proveniente da via D. Contini,**
 - **di direzione obbligatoria per via Mazzini al traffico proveniente da via Figoli;**
- **in piazza Roma, e nel tratto di via Tirso compreso fra via Satta e p.za Roma, la sospensione del servizio parcheggi a pagamento, in data 7 settembre 2019, dalle ore 9 alle ore 13 (sabato);**
- **la facoltà in capo ad Arst Spa, di apportare le necessarie modifiche alle linee del TPL, nel periodo dalle ore 00.30 del 7 settembre, alle ore 06.00 di domenica 8 settembre 2019;**
- **che per la via Umberto e la piazza Eleonora, non si emetta provvedimento di limitazioni al traffico, in quanto ricadenti in aree già disciplinate con altra ordinanza.**

PRESCRIVE

- **Che tutte le aree di deviazione al traffico veicolare, siano presidiate da personale coordinato dall'Organizzazione dell'evento, munito di dispositivi di segnalazione al traffico e dispositivi di alta visibilità, cui spetta anche il compito di posizionare le transenne per chiusura e riapertura delle strade interessate, garantendo la libera circolazione veicolare e pedonale;**
- **Che, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione, gli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine potranno disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;**
- **Che Il contenuto della Direttiva del Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, n. 11001 1 110 10_18072018 del 18 luglio 2018 , costituisce allegato parte integrante del presente provvedimento;**
- **Che l'attuazione del provvedimento è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni; il responsabile organizzativo si assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a cose e/o persone, e durante lo svolgimento della competizione, dovrà avere cura di attuare ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti;**
- **Ch**e l'informazione alla cittadinanza sui divieti di sosta ed accessori, temporanei, avvenga mediante posa di idonei segnali di preavviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima della manifestazione a cura degli organizzatori, o nel caso di patrocinio dell'Ente a cura del Servizio Trasporti Viabilità incardinato presso il Settore LL.PP. e Manutenzioni del Comune di Oristano;****

AVVERTE

1. che la presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, e trasmessa alla Questura di Oristano, alla sede territoriale Arst di Oristano, alla SIS (gestore servizio parcheggi a pagamento di Oristano);
2. che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
3. che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e, in relazione al disposto dell'art. 37, c. 3, D. Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento,



COMUNE DI ORISTANO

emanato con D.P.R. n. 495/1992.

DEMANDA

alla Polizia Locale e a tutti gli Agenti della forza pubblica la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.

L'istruttore: A. Casti
Dalla Residenza Municipale, li 27/08/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
MELE LUIGI
con firma digitale**